

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 109 DEL 21 Dicembre 2018	
OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU) ANNO 2019

L'anno 2018 il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 14:50, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Albarelli Marco	P	Levorato Mariachiara	P
Borghi Margherita	P	Magnanini Nicolò	A
Bruschi Fabiana	P	Mora Simone	P
Catellani Fabio	A	Moscardini Marco	P
Catellani Martina	P	Nicolini Gianluca	P
Fantuzzi Marcello	P	Pernarella Mauro	P
Ghirelli Ilaria	P	Scaltriti Elisa	P
Giannuzzi Sabrina	P	Tesauri Gabriele	P

Presenti: 15

Assenti: 2

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	A
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	A
Veneri Elena	A

Assiste **IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Gandellini Stefano.**

Assume la presidenza dell'adunanza **Fantuzzi Marcello, Presidente del Consiglio Comunale.** Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Albarelli Marco - Nicolini Gianluca - Scaltriti Elisa.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 109 DEL 21/12/2018

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU) ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011;

Visti:

- l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 anche per l'imposta municipale propria;
- l'art. 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che sopprime la riserva dello Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 13, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011, inserito dall'art. 56, comma 1, del D.L. n. 1 del 2012 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 9-bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito nella Legge n. 80 del 23 maggio 2014, che modifica l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che apporta diverse modifiche all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 con decorrenza 1/1/2016;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IUC-IMU) approvato con proprio atto n. 23 del 30/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 21/12/2018;

Considerato che:

- la legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti d'imposta municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23 febbraio 2018 avete ad oggetto: "Approvazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IUC-IMU) anno 2018";

Ritenuto di confermare le aliquote già deliberate per l'anno precedente in quanto, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto;

Richiamata la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei

singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

Preso atto degli allegati pareri - espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 - ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - in ordine alla regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il parere dei revisori dei conti;

Il Presidente del Consiglio ha convenuto la trattazione congiunta dei punti n. 4, 5, 6, 7, 8 iscritti all'Ordine del Giorno e ha pertanto svolto una discussione unitaria su tutti gli argomenti dei citati punti;

SENTITA la relazione dell'assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo

Intervengono:

Gianluca Nicolini, capogruppo Centrodestra per Correggio
Simone Mora, capogruppo Correggio al centro
Martina Catellani, capogruppo Partito Democratico
Luca Dittamo, assessore al Bilancio e al Patrimonio
Gianluca Nicolini, capogruppo Centrodestra per Correggio
Marco Moscardini, capogruppo Partito Democratico

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Mauro Pernarella - Movimento 5 stelle; Fabiana Bruschi - Sì ti sì; Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio; Simone Mora - Correggio al centro), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni IMU, applicate per l'anno 2018:

	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u>
	Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o



<p><u>0,43 per cento</u></p> <p><u>Detrazione</u></p>	<p>iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>Esenzioni</u></p> <p><u>Per abitazioni principali ed equiparate escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9</u></p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u> Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITOTRIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>



	<p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><u>0,58 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta. Nei medesimi termini dovrà essere presentata comunicazione in caso di proroga del contratto.</p> <p>Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) art. 1 comma 53.</p> <p>Tale aliquota si continua ad applicare agli immobili locati a canone concertato anche in caso di procedura di sfratto in corso. Non si applica invece la riduzione dell'imposta prevista dall'art. 1, comma 53 della L.</p>



208/2015.

FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO

Si applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2018, tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.

Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) art. 1, comma 10 lett. b), la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:

- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- il comodato deve essere registrato
- il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato
- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato
- la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.

Per beneficiare dell'aliquota agevolata e della riduzione della base imponibile, qualora ci fossero i requisiti:

* I contribuenti che non hanno mai presentato richiesta di agevolazione per il comodato gratuito tra parenti devono presentare apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno medesimo.

* I contribuenti che hanno già presentato la richiesta negli anni precedenti, per beneficiare anche della riduzione del 50% della base imponibile, devono presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge o utilizzare gli appositi moduli predisposti dall'ufficio.



<p><u>0,43 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,81 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRACTO IN CORSO</u></p> <p>Unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicabile limitatamente a una sola unità immobiliare per ogni contribuente ed è applicata dalla data di emissione del suddetto provvedimento per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora il proprietario dimostri che lo sfratto non è ancora stato eseguito per motivi non dipendenti dalla propria volontà.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di emissione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e allegando copia del provvedimento.</p>
<p><u>0,91 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito.</p> <p>Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.</p> <p>Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) art. 1, comma 10 lett. b), la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga



	<p>alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</p> <ul style="list-style-type: none">- il comodato deve essere registrato- il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato- la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato. <p><u>Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 entro i termini di legge.</u></p>
<p><u>1,06 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u></p> <p>Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.</p>
<p><u>Esenti</u></p>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati.</p> <p>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 99 DEL 29 MARZO 2004, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA .</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p>
<p><u>0,84 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u></p> <p>Si applica ai Terreni Agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola</p> <p>Si applica alle Aree Edificabili</p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">- A/10 uffici e studi privati- C/1 negozi e botteghe- C/3 laboratori per arti e mestieri

	<ul style="list-style-type: none">- C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi- Immobili di categoria B- Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10
--	---

2. di dare atto che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle susesposte aliquote;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2019;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni entro il termine perentorio del 14 ottobre 2019.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Mauro Pernarella - Movimento 5 stelle; Fabiana Bruschi - Sì ti sì; Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio; Simone Mora - Correggio al centro), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 considerata la necessità di darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Fantuzzi Marcello
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente)